

#### Regione Sicilia

# COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

#### **COPIA** deliberazione del Consiglio Comunale

n. 50 del 30/11/2023

#### OGGETTO

Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2023/2025 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244).

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
TOSETTO MARIO	Presidente	X	
CALANDRA DARIO	Vice Presidente	X	
GIUNTA PAOLA	Consigliere Anziano		X
BANNO' SALVATORE	Consigliere	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere	X	
MURATORE CONCETTA	Consigliere	X	
BANNO' LAURA GIUSEPPINA	Consigliere	X	
LA PORTA ANGELO	Consigliere	X	
BERTINI GIUSEPPE	Consigliere	X	
BANNO' SEBASTIANA	Consigliere	X	
DI PASQUA ANGELO	Consigliere	X	
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	X	

Assegnati numero 11 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri. Presenti n. 11 assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede L'AVV. TOSETTO MARIO, nella sua qualità di Presidente Partecipa il Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

 all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel"; **Atteso** che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

**Visto** l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: "6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)".

**Preso atto**, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

#### Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina

generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165;

 possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

**Ritenuto** quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo al triennio 2023 - 2025;

**Visto** il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2023/2025, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 39 in data 18/10/2023;

**Visto** il bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 40.del 18/10/2023;

**Vista** la delibera di G.M. n.98 del 20/10/2023 "Approvazione Peg - Assegnazione Risorse Finanziaria 2023-2025";

**Viste** le note prot. n. 11920 e n.11922 del 17 novembre 2023, che si allegano, con le quali il responsabile del settore affari generali e il responsabile del settore ufficio tecnico hanno comunicato il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare e il relativo programma per il periodo 2023-2025;

**Visto** l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenutolo conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Visto il D.Lqs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ciò premesso:

**Il Presidente del Consiglio** introduce l'argomento posto all'o.d.g. e, subito dopo, autorizza i Consiglieri ad intervenire:

**Il Sindaco** relaziona la proposta dal punto di vista normativo e precisa le consulenze previste.

**Porto Antonino** (Gruppo Minoranza) raccomanda che nel conferire gli incarichi, l'Amministrazione proceda a selezionare i professionisti con trasparenza e professionalità, attraverso i curricula.

A questo punto, non essendoci altri interventi, il **Presidente** mette ai voti la superiore proposta:

Consiglieri presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 07, contrari n. 04 (Porto A., Bertini G., Bannò S. e Di Pasqua A.) espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2023/2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che:
- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
- l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione da parte dei responsabili dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- 3. di stabilire che il presente programma si intende prorogato sino all'approvazione del nuovo, in occasione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- 4. di trasmettere il presente atto ai responsabili dei settori per i successivi provvedimenti;

Successivamente il **Presidente del Consiglio** mette ai voti l'immediata esecutività della superiore delibera, al fine di consentire all'amministrazione di potere prontamente operare:

Consiglieri presenti e votani n. 11, voti favorevoli n. 07, contrari n. 04 (Porto A., Bertini G., Bannò S. e Di Pasqua A.) espressi per alzata di mano;

## IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante la necessità e l'urgenza di provvedere.

Alle ore 18,55 vengono sospesi i lavori per cinque minuti.

Alle ore 19,07 riprendono i lavori consiliari, dandosi atto che, sono presenti in aula i n. 11 Consiglieri già presenti ad inizio di seduta.

#### Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile
- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come seque:

Il Segretario Generale

II Presidente

Il Consigliere anziano

**Dott. ENSABELLA FILIPPO** 

**AVV. TOSETTO MARIO** 

**BANNO' SALVATORE** 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Re	egionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- viene stata affissa all'albo pretorio on line il giorno	_ per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art 11, comma 1);	

Il Segretario Generale

**Dott. ENSABELLA FILIPPO** 

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: - E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30/11/2023 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991. Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

**Dott. ENSABELLA FILIPPO** 

Dalla residenza comunale, li E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

**Dott. ENSABELLA FILIPPO** 

Dalla residenza comunale, li